



ASSOLOMBARDA



Industria, Energia e Innovazione

Webinar Autoconsumo e Comunità Energetiche, le configurazioni utili per le imprese

Milano, 1 ottobre 2025

www.assolombarda.it
www.genioimpresa.it

Ne parliamo con:

Vittoria Catalano

Assolombarda

Federico Aleotti

Ricerca sul Sistema Energetico - RSE Spa

Antonino Rollo

Ricerca sul Sistema Energetico - RSE Spa

Matteo Zulianello

Ricerca sul Sistema Energetico - RSE Spa



ASSOLOMBARDA

Industria, Energia e Innovazione

Contesto normativo di riferimento

DECRETI LEGISLATIVI
del **8 novembre 2021**
n. 199 e n. 210

DECRETO CACER
Decreto del Ministro
dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
del **7 dicembre 2023**, n. 414

Decreto direttoriale **17
luglio 2025**, n. 229
(Aggiornamento Decreto
CACER)

Delibera
27 dicembre 2022
727/2022/R/eel
**Testo Integrato Autoconsumo Diffuso
TIAD**

Delibera
30 gennaio 2024
15/2024/R/eel
(Aggiornamento TIAD)

Regole Operative GSE
ultimo aggiornamento
16 luglio 2025



DECRETI LEGISLATIVI del 8 novembre 2021 n. 199 e n. 210

Il **decreto legislativo 199/21** introduce una distinzione concettuale tra:

- **l'energia elettrica condivisa**, definita come il minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili (non necessariamente oggetto di nuova realizzazione) e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato;
- **l'energia elettrica autoconsumata e oggetto di valorizzazione**, pari alla quota dell'energia elettrica condivisa afferente a impianti di produzione e punti di prelievo connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria;
- **l'energia elettrica autoconsumata e oggetto di incentivazione**, pari alla quota dell'energia elettrica autoconsumata e oggetto di valorizzazione prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW.

Inoltre, all'articolo 30 in cui si definiscono gli autoconsumatori di energia rinnovabile e si introduce anche la possibilità che l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore ai 10 km, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo.

Il **decreto legislativo 210/21**, con cui è recepita la **Direttiva 2019/944**, agli articoli da 14 a 17, introduce disposizioni in materia di autoconsumo e comunità energetiche di cittadini.



TESTO INTEGRATO PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO TIAD

Il TIAD definisce sette differenti tipi di configurazioni possibili per l'autoconsumo diffuso:

- **i gruppi di autoconsumatori** di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
- **i gruppi di clienti attivi** che agiscono collettivamente
- **le comunità energetiche rinnovabili (CER)**
- **le comunità energetiche dei cittadini (CEC)**
- **l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza"** che utilizza la rete di distribuzione
- **il cliente attivo "a distanza"** che utilizza la rete di distribuzione
- **l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta**



DECRETI CACER e sue integrazioni successive

Con il **DM del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023** vengono definite le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile.

Il Decreto prevede due tipologie di agevolazioni:

- **tariffa incentivante** da calcolarsi sulla quota di energia condivisa prodotta da impianti a fonti rinnovabili che sono inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile;
- **contributo in conto capitale** (a fondo perduto) a valere sulle risorse del PNRR, fino al 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, i cui impianti sono collocati nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

Le richieste di accesso al contributo devono essere inviate entro e non oltre il 30 novembre 2025 e gli impianti ammessi al contributo dovranno terminare i lavori entro il 30 giugno 2026 ed entrare in esercizio entro 24 mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.



DECRETI CACER e sue integrazioni successive

Tariffa incentivante - Soggetti beneficiari e accesso agli incentivi

La tariffa incentivante è concessa alle **configurazioni di autoconsumo** per la condivisione dell'energia rinnovabile (cd. CACER), inclusi i potenziamenti.

I criteri per usufruire di questa agevolazione sono:

- Potenza nominale massima del singolo impianto (o del potenziamento) non superiore a 1 MW;
- Gli impianti di produzione e i punti di prelievo della CACER sono connessi alla rete tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla **medesima cabina primaria**;
- L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale (pari al 55%) è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese **e/o** utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

👉 Aggiornamento luglio 2025

Le CER possono accedere ai meccanismi del **Decreto CACER** (7 dicembre 2023, n. 414) anche per gli impianti entrati in esercizio entro 150 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, anche se la Comunità Energetica non era ancora formalmente costituita; nel caso di imprese, la partecipazione in qualità di soci o membri è consentita **esclusivamente** alle **PMI anche partecipate da enti locali**.



DECRETI CACER e sue integrazioni successive

Definizione della tariffa incentivante e periodo di diritto

La tariffa incentivante viene attribuita sottoforma di tariffa premio alla quota di energia condivisa attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria.

L'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del produttore con facoltà di cessione al GSE.

Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, ed è pari a 20 anni.

Calcolo della tariffa premio da applicare all'energia condivisa incentivabile

Rispetto all'applicazione del calcolo della tariffa premio, l'Allegato 1 prevede alcune peculiarità.

Impianti di potenza > 600 kW

TIP (tariffa premio): $60 + \max(0; 180 - PZ)$

La tariffa premio non può superare il valore di 100 euro/MWh

Impianti di potenza > 200 kW e ≤ 600 kW

TIP (tariffa premio): $70 + \max(0; 180 - PZ)$

La tariffa premio non può superare il valore di 110 euro/MWh

Impianti di potenza ≤ 200 kW

TIP (tariffa premio): $80 + \max(0; 180 - PZ)$

La tariffa premio non può superare il valore di 120 euro/MWh



Regole operative del GSE

Le Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR disciplinano, tra l'altro, le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi, del contributo di valorizzazione previsto dal TIAD e del contributo in conto capitale PNRR.

Requisiti per accedere agli incentivi:

- appartenere a configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o di Autoconsumatore a distanza
- essere sottesi alla stessa cabina primaria di riferimento
- essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti
- avere potenza massima di 1MW
- essere entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021 e, per le sole CER, dopo la regolare costituzione della Comunità
- non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO₂ equivalente per tonnellata di H₂
- rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm), come meglio specificati nelle Regole
- nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nelle Regole
- essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione se fotovoltaici, mentre per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l'uso anche di componenti rigenerati